



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 – FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

ATTIVITA' GIOVANILE

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale n° 100 del 30 Giugno 2022

Ultimo della Stagione

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/A FIGC inerente la modifica dell'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi;

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A FIGC inerente la modifica dell'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva;

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A FIGC inerente l'introduzione dell'art. 16 ter delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/A FIGC inerente le date dell'attività agonistica della stagione sportiva 2022/2023;

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A FIGC inerente la deroga all'art. 72 delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A FIGC inerente la deroga all'art. 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A FIGC inerente la modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A FIGC inerente la modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della lega Nazionale Dilettanti;

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A FIGC inerente la proroga del tesseramento dei minori provenienti dall'Ucraina.

2. COMUNICAZIONI DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

3. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali e Circolari pubblicati dalla L.N.D.:

CIRCOLARE N. 25 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Dichiarazione Aiuti di Stato - proroga al 30 novembre 2022 -

CIRCOLARE N. 26 - 2022 CENTRO STUDI TRIBUTARI avente ad oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo Sport - Non sono "Aiuti di Stato" -

CIRCOLARE N. 43 pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

4. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

Orario Uffici Comitato Regionale Luglio - Agosto 2022

Si informa che gli Uffici di questo Comitato durante il periodo estivo, osserveranno il seguente orario:

MARTEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
MERCOLEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00
GIOVEDI'	ore	9.00 / 12.00	ore	15.00 / 17.00

Nel periodo estivo il Presidente riceve solo per appuntamento.

Chiusura Uffici Comitato Regionale

Si comunica che nel periodo estivo che va dall' 8 al 22 AGOSTO 2022, il Comitato Regionale resterà chiuso.

ELENCO SOCIETA' INATTIVE – Mancata attività

Si riporta di seguito l'elenco delle società che pur avendo prodotto domanda di affiliazione non hanno svolto alcuna attività Ufficiale Dilettante o di Settore Giovanile e Scolastico nella stagione sportiva 2021/2022:

Matricola		Società
912.942	ASPI	A.S.P.I. PADRE MONTI
947.876	A.S.D.	ACADEMY CALCIO ROCCELLA
943.501	A.S.D.	ACADEMY CORIGLIANO
947.692	ASDAPS	ACADEMY PALMESE
939.431	A.S.D.	ACADEMY PETILIA
950.475	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO ARCHI
943.938	A.S.D.	ACCADEMIA CALCIO NUMISTRA
949.550	A.S.D.	ACCADEMY CZ
82.151	A.C.D.	AMARCORD PONTEGRANDE
946.111	A.S.D.	ARES
941.323	POL.D.	ASS.NAZ. POLIZIA DI STATO
947.960	A.S.D.	ATHLETIC FALCONS
945.298	A.S.D.	ATLETICO ROSSANESE
946.195	A.S.D.	ATLETICO SANT AGATA
919.460	A.S.D.	AUDAX
951.785	A.S.D.	AUDAX SCALEA 2019
950.230	A.S.D.	CALCIO PALMESE 2018
935.446	A.S.D.	CALCIO PINO ALBANO
948.046	A.S.D.	CALCIO SALINE JONICHE
921.359	A.S.D.	CARIATI
942.074	A.S.D.	CASALDESTRO
936.063	A.S.D.	COMPENSORIO LAGO CALCIO
610.590	A.S.D.	COMPENSORIO PRESILANO
953.325	A.S.D.	COSENZA YOUTH SOCCER
951.769	A.S.D.	DOMENICO ZAMPAGLIONE
945.976	A.S.D.	FEDULA SPORT E SOCIAL
943.642	A.S.D.	FILADELFIA CUP
914.702	A.S.D.	FILOGASO
951.763	A.S.D.	FOOTBALL CATANZARO
930.738	POL.	FORZA RAGAZZI A.S.D.
947.841	A.S.D.	FUTSAL STEFANACONI
920.281	U.S.D.	GIOVANI FALCHI 2007
941.574	A.S.D.	GIOVANI TALENTI AJ
933.597	A.S.D.	GIOVANILE CALCIO ACCONIA
952.506	POL.D.	GIOVANILE SAN LUCA
935.022	A.S.D.	IL GATTO E LA VOLPE
916.585	A.S.	KROTON 2005
941.979	A.S.D.	LA CANTERA BRUZIA

79.631	A.S.D.	LA SPORTIVA TRAFORO
936.907	A.S.D.	LACINIA CALCIO 2012
911.871	POL.	LIBERTAS T. MAESTRELLI
933.872	ACSD.	LUDOS VECCHIA MINIERA
610.111	A.S.D.	MARCELLO MARTUCCI
941.981	A.S.D.	MONSIGNOR CHIAPPETTA
947.959	A.C.D.	MONTEGASPERI
946.522	A.S.D.	NEW ACADEMY POLISTENA
952.124	S.S.D.	NUOVA ACRI
948.679	A.S.D.	NUOVA JORDAN MONTALTO
948.165	A.S.D.	ORATORIO DON BOSCO
912.877	ACSS	PADRE PIO CROTONE
952.208	A.S.D.	PASQUALE FOGGIA ACADEMY
932.012	A.S.N.	PIETRO MANCINI TORRE ALTA
949.974	A.S.D.	PLATI
950.234	P.G.S.	POLISP. ERRESSE ACADEMY
953.601	A.S.D.	POLISPORTIVA PUMA CLUB
953.599	A.S.D.	POLISPORTIVA SIBERENE
952.421	A.S.D.	PRO LUDIS
912.185	POL.	PROMOSPORT AMANTEA
950.131	A.S.D.	REAL BAGNARA
950.540	A.S.D.	REAL SOCCER LAMEZIA
934.697	A.S.D.	REAL VIBO
933.307	A.S.D.	ROSARNO F NUCERA
954.149	A.S.D.	ROSE
935.200	A.S.D.	ROSSANO SPORT
950.182	A.S.D.	SAN NICOLA MELICUCCO
942.420	A.S.D.	SANTO PARISE CROTONE
73.120	A.S.D.	SERRESE
953.879	A.S.D.	SIANO
936.223	A.S.D.	SIMERI CRICHI
952.270	A.S.D.	STADIO PF
950.254	A.S.D.	STALETTI
943.927	A.S.D.	STELLA DEL MARE
206.063	S.S.D.	STELLA MARINA
938.803	F.C.	VIRTUS CROTONE

Stralcio dei provvedimenti disciplinari a carico di tesserati scadenti dopo il 30.06.2022:

Si riporta di seguito a titolo puramente informativo, l'elenco dei tesserati sanzionati con provvedimenti disciplinari *a tempo* con scadenza oltre il 30 giugno 2022, precisando che comunque fanno fede i provvedimenti disciplinari assunti sui rispettivi Comunicati Ufficiali:

COGNOME	NOME	QUAL.	SOCIETA'	Com. Uff.	Squalifica	Stag. Sport.
ALICE	STEFANO	D	A.S.D. CITTA DI ACRI 2020	129 CRC	31 12 2023	2021/2022
ALOE	PAOLO	D	A.S.D. AGID DIPIGNANO	33 CS	24 9 2022	2021/2022
ANGOTTI	FRANCO	D	POL.D. ORESTE ANGOTTI	166 CRC	30 9 2022	2021/2022
BORNINO	FRANCESCO	G	G.S. ANTONIMINA	160 CSAT	18 9 2022	2021/2022
CALABRESE	SETTIMIO	D	POL.D. AUDACE DECOLLATURA	40 CS	30 8 2022	2021/2022
CATALDI	PASQUALE	D	F.C.D. CITTA DI CIRO MARINA	164 CRC	27 7 2022	2021/2022
CHINDAMO	MICHELANGELO	G	A.S.D. LAUREANA 2021	25 GT	9 4 2023	2021/2022
CUNSOLO	VINCENZO	D	A.S.D. DIGESSE PRAIATORTORA	149 CRC	31 12 2022	2021/2022
DE LUCA	ANTONINO	D	A.C.D. SAN COSTANTINO CALABRO	60VV	30 10 2023	2021/2022
DECARO	ROBERTO	G	A.S.D. S.S. TREBISACCE	80 CRC	31 12 2022	2021/2022
DI LEONE	ROCCO	G	A.S.D. SARACENA	24RS	31 12 2022	2021/2022
EZZAIM	ZAKARIAA	G	A.S.D. POLISPORTIVA S.LORENZO B.	31RS	31 12 2022	2021/2022
FARAGASSO	GIULIO	D	POL.D. ORESTE ANGOTTI	53 CRC	3 11 2026	2021/2022
FAVA	DANIELE FR.SCO	D	POL.D. ORESTE ANGOTTI	53 CRC	3 11 2026	2021/2022
FRANCO	CARMINE	D	A.S.D. MAGISANO	171 CRC	6 7 2022	2021/2022
GERALDI	FORTUNATO	D	POL. JUVENTUS CLUB A.S.D.	132 CRC	30 9 2022	2021/2022
LAZZARO	SALVATORE	D	A.S.D. VIRTUS SOVERATO	136 CRC	12 10 2022	2021/2022
LEVATO	GIOVANNI	D	A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI 2017	37CZ	5 3 2026	2021/2022
LONDINO	GIUSEPPE DOMENI	D	A.S.D. MESORACA CALCIO	176 CRC	31 8 2022	2021/2022
MAIDA	ANDREA	G	A.S.D. CHIARAVALLE CALCIO	153 CSAT	22 9 2025	2021/2022
MURACA	ANTONIO	G	P.S.G. CALABRIA	106 CSAT	30 9 2024	2021/2022
NAOUI	YONESS	G	A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019	123 CSAT	25 2 2023	2021/2022
RAMONDINO	GIUSEPPE	G	A.S.D. REAL PIZZO	129 CRC	30 6 2024	2021/2022
RICCI	IPPOLITO	D	A.S.D. FUTSAL MORELLI 15	117 CRC	14 9 2022	2021/2022
RIGA	CARMINE	D	A.S.D. NEW F.G. SPORTING CROTONE	155 CSAT	10 11 2022	2021/2022
RIZZA	NICOLA	D	A.S.D. REAL FONDO GESU CROTONE	161 CRC	20 7 2022	2021/2022
ROMEO	AURELIO	D	A.C.D. BAGNARESE	128 CRC	30 9 2022	2021/2022
ROTELLA	TOMMASO FR.SCO	D	A.S.D. CITTA DI TIRIOLO	23CZ	1 7 2022	2021/2022
SCAVO	FABIO	D	POL.D. AUDACE DECOLLATURA	34 CS	30 7 2022	2021/2022
SOLANO	MARIO GIUSEPPE	D	A.S.D. NICOTERA	161 CRC	30 6 2025	2021/2022
SQUATRITI	ENZO	D	U.S. PALMESE A.S.D.	171 CRC	31 8 2022	2021/2022
STUMPO	MARIO	D	A.S.D. CITTA DI ACRI 2020	129 CRC	31 12 2022	2021/2022
TALORA	ANTHONY	D	A.S.D. FILADELFIA 93	66VV	5 11 2022	2021/2022
TRUSCIGLIO	DOMENICO	D	A.S.D. REAL FONDO GESU CROTONE	136 CRC	30 6 2023	2021/2022
VACCARO	RAFFAELE	D	A.S.D. SPORTIME	63 CS	31 7 2022	2021/2022
VISCOMI	ROSARIO	D	A.S.D. MAGISANO	171 CRC	27 7 2022	2021/2022

PROVVEDIMENTI A CARICO DI SOCIETA'

SQUALIFICA CAMPO (da scontare s.s. 2022/2023)

Societa'	Com. Uff.	Squalifica campo	Stag. Sport.
A.S.D. COMPRES. CAPO VATICANO	143 CRC	DUE GIORNATE	2021/2022
A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA	171 CRC	UNA GIORNATA	2021/2022

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 284/A

Il Consiglio Federale

- vista la deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 18 novembre 2021, con la quale è stata, tra l'altro, modificata la disciplina dell'istituto della domiciliazione di cui al vigente Regolamento CONI Agenti Sportivi;
- preso atto che in data 10 febbraio 2022 le competenti Autorità di Governo hanno approvato tale nuova disciplina;
- visto il Regolamento Agenti Sportivi CONI pubblicato in data 11 febbraio 2022, che ha introdotto la nuova disciplina in materia di agenti sportivi domiciliati;
- ritenuto necessario recepire nel vigente Regolamento FIGC Agenti Sportivi l'intervenuta modifica concernente gli obblighi derivanti dall'accordo di collaborazione professionale;
- ritenuto pertanto opportuno modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, di cui al C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022

d e l i b e r a

di modificare l'art. 22, comma 3, del Regolamento FIGC Agenti Sportivi, approvato con C.U. n. 227/A del 26 aprile 2022, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Regolamento Agenti Sportivi

Art. 22 – Istituto della domiciliazione

1. La disciplina prevista nell'art. 21 del presente Regolamento, trova applicazione - previa elezione del domicilio presso un agente sportivo in possesso di titolo abilitativo a carattere permanente e regolarmente iscritto al Registro nazionale - per i soggetti residenti da almeno un anno in uno Stato diverso dall'Italia ed abilitati da almeno un anno ad operare quali agenti sportivi dalla corrispondente federazione sportiva nazionale di tale diverso Stato ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA), nel cui Registro risultino regolarmente iscritti e che abbiano ricevuto ed effettivamente eseguito almeno due mandati nel corso dell'ultimo anno.

2. Gli agenti sportivi domiciliati, ai fini dell'iscrizione nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati, devono comprovare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), o), p), q), r) del presente Regolamento.

3. Il ricorso all'istituto della domiciliazione, determina:

a) **l'obbligo di depositare in sede di domanda l'accordo di collaborazione professionale alla Commissione Federale Agenti Sportivi, unitamente al certificato storico di residenza, la documentazione probante l'iscrizione da almeno un anno nel Registro della federazione sportiva nazionale dello Stato di residenza, ovvero da altra federazione sportiva nazionale associata alla *Fédération Internationale de Football Association* (FIFA);**

b) **l'obbligo del domiciliatario di incassare i compensi derivanti dai contratti di mandato e, conseguentemente, corrispondere la quota parte dei compensi di spettanza all'agente sportivo domiciliato secondo i termini e le modalità riportate nell'accordo di collaborazione professionale. Rimane fermo l'obbligo del domiciliatario e dell'agente sportivo domiciliato, ognuno per quanto di ragione e nel rispetto dell'ordinamento nazionale di appartenenza, di curare tutti gli adempimenti di natura fiscale, compresi i relativi versamenti;**

c) **la responsabilità anche del domiciliatario per violazioni o irregolarità compiute dall'agente sportivo domiciliato;**

d) **l'obbligo in capo all'agente sportivo domiciliato e al domiciliatario di agire congiuntamente nell'ambito del mandato, fermo restando che quest'ultimo è tenuto ad operare secondo le istruzioni dell'agente sportivo domiciliato.**

4. L'iscrizione dell'agente sportivo domiciliato, nell'elenco di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), ha validità per l'anno solare e in corrispondenza a quella del domiciliatario nel Registro federale e per essa trova applicazione l'istituto del rinnovo.

5. Se l'attività di agente sportivo domiciliato è organizzata in forma societaria attraverso la costituzione di una società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del presente Regolamento, il legale rappresentante della stessa deve chiederne l'iscrizione nell'apposito elenco del Registro federale.

6. Il mandato stipulato da soggetto non iscritto nell'apposito elenco degli agenti sportivi domiciliati è nullo.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 285/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica all'art. 134 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 134

Composizione e competenza della Camera arbitrale per le vertenze economiche

1. La Camera arbitrale per le vertenze economiche è composta da trenta componenti, compresi il Presidente e il Vicepresidente, nominati dal Consiglio federale tra magistrati, anche a riposo, professori universitari in materie giuridiche, avvocati o esperti in materia giuridico-sportiva. La Camera arbitrale si avvale altresì di un Segretario, anch'esso nominato dal Consiglio federale.

2. La Camera arbitrale per le vertenze economiche ha competenza a giudicare:

a) sulle controversie di natura economica tra società professionistiche, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;

b) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati professionisti che siano originate dalla loro attività sportiva o associativa e abbiano carattere meramente patrimoniale non soggette ad accordi collettivi, ove le norme dell'ordinamento statale non escludano la compromettibilità in arbitri;

c) sulle controversie relative alle pretese risarcitorie di tesserati nei confronti di società diverse da quelle di appartenenza nei casi in cui la responsabilità delle stesse sia stata riconosciuta in sede disciplinare sportiva;

d) sulle controversie tra società professionistiche e tesserati con status di Giovane di Serie in addestramento tecnico relative all'indennità di addestramento tecnico e agli ulteriori diritti previsti dall'art. 33, secondo e terzo comma NOIF.

3. Le parti affiliate alla FIGC che, al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 30 dello Statuto e dal presente articolo, intendano devolvere alla Camera arbitrale la risoluzione delle eventuali controversie di natura economica che dovessero insorgere tra di esse, devono inserire nell'accordo tra le parti apposita clausola compromissoria con la quale devolvono la controversia alla cognizione della Camera arbitrale.

4. Le controversie sono decise da un collegio di tre arbitri scelti tra i componenti della Camera arbitrale in vigore al momento della domanda di arbitrato proposta dalla parte. Su accordo delle parti, la controversia può essere decisa da un arbitro unico quando, alternativamente:

a) le parti l'abbiano congiuntamente nominato;

b) le parti ne abbiano richiesto la nomina alla Camera arbitrale. In tali ipotesi l'arbitro unico dovrà essere comunque nominato, o dalle parti congiuntamente o dal Presidente in caso di mancato accordo, tra gli arbitri di cui al comma 1.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 286/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno introdurre nelle Norme Organizzative Interne FIGC il nuovo art. 16 ter;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di introdurre l'art. 16 ter delle N.O.I.F. come da testo allegato sub A) alla presente delibera.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 16 ter

Partecipazioni societarie nella Divisione Calcio Femminile

1. Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società partecipanti ai campionati organizzati dalla Divisione Calcio Femminile da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente ed affine entro il quarto grado.
2. Qualora a seguito del passaggio di categoria si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato di competenza.
3. L'inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dalla categoria inferiore. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all'art. 20 Bis delle N.O.I.F. se è interessata una società professionistica.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 292/A

ATTIVITA' AGONISTICA UFFICIALE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Consiglio Federale, nella riunione del 28 giugno 2022, viste le proposte in ordine allo sviluppo temporale dei Campionati Nazionali, avanzate dalle Leghe di competenza, ha approvato le date fissandole come segue:

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

SERIE A TIM

inizio	14 agosto 2022	
termine	4 giugno 2023	
soste	25 settembre 2022	
	14 novembre 2022	inizio periodo di sosta per disputa FIFA WORLD CUP
	18 dicembre 2022	fine periodo di sosta per disputa FIFA World Cup
	25 dicembre 2022	
	1° gennaio 2023	
	26 marzo 2023	
turni infrasettimanali	31 agosto 2022	
	9 novembre 2022	
	4 gennaio 2023	
	3 maggio 2023	

TIM CUP

finale 24 maggio 2023

SUPERCOPPA TIM

da definire

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

<u>SERIE B</u>	inizio	13 agosto 2022
	termine	19 maggio 2023
	Soste	24 - 25 settembre 2022 19 - 20 novembre 2022 25 - 26 marzo 2023
	Sosta invernale	dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023

LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

<u>CAMPIONATO SERIE C</u>	inizio	28 agosto 2022
	termine	23 aprile 2023
	soste	25 dicembre 2022 1° gennaio 2023
	turno festività natalizie	23 dicembre 2022

<u>COPPA ITALIA LEGA PRO</u>	inizio	21 agosto 2022
------------------------------	--------	----------------

DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE</u>	inizio	27 agosto 2022
	termine	28 maggio 2023

<u>CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B FEMMINILE</u>	inizio	18 settembre 2022
	termine	28 maggio 2023

<u>CAMPIONATO PRIMAVERA 1 FEMMINILE</u>	inizio	18 settembre 2022
---	--------	-------------------

CAMPIONATO PRIMAVERA 2
FEMMINILE

inizio 18 settembre 2022

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE D

inizio 4 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE

inizio 17 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE C FEMMINILE

inizio 11 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A

inizio 24 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE A2

inizio 24 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO
A CINQUE SERIE B

inizio 24 settembre 2022
termine aprile 2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE A

inizio 18 settembre 2022
termine maggio 2023

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE
FEMMINILE SERIE A2

inizio 9 ottobre 2022
termine aprile 2023

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 294/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire, in deroga all'art. 72 NOIF per la stagione sportiva 2022/2023, ai calciatori ed alle calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;
- preso atto, altresì, che la suddetta deroga per il Campionato Nazionale di Serie D e per il Campionato Nazionale di Serie C femminile, va integrata anche con la possibilità di personalizzare la maglia con il cognome del calciatore e della calciatrice che la indossa;
- ritenuto di poter accogliere l'istanza;
- visti gli artt. 72 delle NOIF e 27 dello Statuto

h a d e l i b e r a t o

di consentire, limitatamente alla stagione sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle NOIF, ai calciatori e calciatrici partecipanti ai Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali maschili e femminili, nonché ai Campionati giovanili Juniores della L.N.D., di indossare per tutta la durata della stagione, una maglia recante sempre lo stesso numero, non necessariamente progressivo;

di consentire, ai calciatori e calciatrici partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile, anche la personalizzazione della maglia con il cognome.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 295/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2022/2023, che le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;
- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire, in via sperimentale per la stagione sportiva 2022/2023, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 301/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare l'art. 53, comma 5, delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.

Art. 53

Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

<i>Testo vigente</i>	<i>Nuovo testo proposto</i>
...omissis...	
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. La Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale. Tale disposizione non si applica alle Società della Divisione Calcio a Cinque e alle Società della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico appartenenti ai Comitati Regionali e ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, per le quali l'esclusione interviene alla quarta rinuncia a disputare gare del Campionato o della manifestazione ufficiale di rispettiva competenza. E' fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis.
...omissis...	

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 302/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica dell'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare l'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
Art. 45 Il trasferimento	Art. 45 Il trasferimento
1. Il trasferimento dei calciatori/calciatrici può avvenire a titolo definitivo o a titolo temporaneo, nelle forme e con le modalità stabilite nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. Non è ammesso in alcun caso il trasferimento di calciatori/calciatrici a titolo di compartecipazione.	2. INVARIATO
3. Le società non possono avere in forza, a titolo temporaneo, più di otto calciatori e più di otto calciatrici nella medesima stagione sportiva.	3. Le società possono tesserare nella medesima Stagione Sportiva, a titolo temporaneo, fino ad un massimo di otto calciatori e fino ad un massimo di otto calciatrici per l'attività di Calcio a 11, fino ad un massimo di cinque giocatori e fino ad un massimo di cinque giocatrici per l'attività di Calcio a 5.
4. Durante il corso dei Campionati non sono ammessi accordi preliminari di trasferimento fra società partecipanti allo stesso Campionato.	4. INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 303/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 28 giugno 2022;
- viste le disposizioni emanate dalla FIFA con circolare n. 1800 del 22 giugno 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 186/A del 10 marzo 2022;
- ravvisato opportuno agevolare il tesseramento dei minori provenienti dalla Ucraina anche per la stagione sportiva 2022/2023;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di consentire il tesseramento, nella stagione sportiva 2022/2023 con validità fino al 30 giugno 2023, in ambito dilettantistico e di Settore Giovanile e Scolastico, dei minori provenienti dalla Ucraina a causa della guerra e ivi residenti, previo accertamento della identità dei medesimi mediante le modalità prescritte dalla normativa statale.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela sanitaria.

Il predetto tesseramento non farà maturare alcuna indennità o alcun premio previsto dalla normativa federale e FIFA.

Il tesseramento del minore avverrà a titolo gratuito.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GIUGNO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 25 – 2022

Oggetto: Dichiarazione Aiuti di Stato – proroga al 30 novembre 2022 –

Come anticipato con la precedente Circolare della Lega Nazionale Dilettanti, n. 37 del 23 giugno 2022, con tempestivo Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 23822/2022 del 22 giugno 2022, è stato prorogato al **30 novembre 2022** il termine per l'invio all'Agenzia delle Entrate dell'autodichiarazione degli aiuti COVID-19, ricevuti per gli anni 2020 e 2022.

L'autodichiarazione deve attestare che l'importo complessivo dei sostegni fruiti, ricevuti dallo Stato, non superi i massimali previsti dalla Comunità Europea.

La proroga al 30 novembre 2022, è conseguente a quanto previsto dall'art. 35 del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022 con il quale sono prorogati i termini di registrazione degli aiuti di Stato COVID-19 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

La proroga concede ai beneficiari dei predetti aiuti un più ampio lasso di tempo per compilare correttamente l'autodichiarazione e procedere all'invio della stessa.

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 26 – 2022

Oggetto: Contributi a fondo perduto del Dipartimento per lo Sport – Non sono “Aiuti di Stato”

Si ritiene utile portare a conoscenza delle Società della Lega Nazionale Dilettanti il contenuto della Risposta n. 1267, pubblicata sul “Sole 24 Ore” di lunedì 27 giugno 2022 – Rubrica “L’esperto risponde” – concernente gli eventuali obblighi dichiarativi, ai fini delle imposte sui redditi, dei contributi erogati a fondo perduto dal Dipartimento per lo Sport.

Le domande poste da una Associazione Sportiva Dilettantistica, premesso che è stato percepito un contributo a fondo perduto in misura forfettaria – **non per i canoni di locazione** – a cura del Dipartimento per lo Sport – 3.800,00 euro in misura automatica – a norma dell’articolo 3 del D. L. 137/2020 – sono le seguenti:

- 1 – se detti contributi devono essere indicati tra gli “Aiuti di Stato” nel modello auto dichiarativo;
 - 2 – se i contributi stessi devono essere dichiarati nel quadro “RS 401” della dichiarazione dei redditi
- Questa la risposta fornita dall’esperto.

La risposta a entrambi i quesiti è negativa.

La dichiarazione sostitutiva degli Aiuti di Stato deve essere presentata da tutti gli operatori beneficiari degli aiuti elencati nell’articolo 1, comma 13, del DL 41/2021. In questa elencazione non sono comprese le agevolazioni indicate nel quesito, vale a dire le indennità erogate a cura del Dipartimento per lo Sport. Inoltre, le istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi precisano che vanno indicate nel quadro RS – Aiuti di Stato – solamente gli aiuti di natura fiscale e che non siano subordinati ad un procedimento di concessione o autorizzazione (cosiddetti aiuti automatici o semi automatici). Pertanto, vanno esclusi dall’obbligo dichiarativo, oltre agli aiuti subordinati a un procedimento di concessione o autorizzazione (cosiddetti aiuti non automatici, per i quali l’obbligo di iscrizione nel Registro Nazionale è assolto dallo stesso ente che concede l’aiuto), anche agli aiuti che si risolvono in benefici non di carattere fiscale. Si ritiene che le indennità indicate nel quesito non abbiano carattere fiscale e, pertanto, non debbano essere indicate come Aiuto di Stato nella dichiarazione dei redditi.



A tutti i Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 43

OGGETTO: doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile

Si rammenta che, a far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data.

Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produrrà il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili.

A tale riguardo, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- a) il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dall'applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- b) il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti **entro il 31 Luglio 2022**.

Con riferimento al precedente punto a), si fa presente che ai soggetti ancora vincolati con la Società quiescente verrà avviata in automatico una nuova carriera nella disciplina sportiva originaria da cui avevano avviato la variazione di attività.

Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà d'ufficio ad assegnare i corretti identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento. Per quelli a cui non sia possibile assegnare in modo univoco l'attività



sportiva svolta si procederà d'ufficio ad avviare la doppia carriera con una nuova matricola e con relativo vincolo di tesseramento, **ferma restando la richiamata scadenza del 31 Luglio 2022 entro**

la quale ogni Società dovrà definire i propri organici nell'ambito del Calcio a 11 e del Calcio a 5.

Le Società potranno procedere normalmente allo svincolo degli atleti/e per l'attività per cui non intendono utilizzarli.

Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all'atto del rinnovo del tesseramento o dell'avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Giancarlo Abete)